### **CONVENZIONE OPERATIVA**

#### TRA

#### AGEA – ORGANISMO PAGATORE

| ı | н. |
|---|----|
|   | ப் |
|   |    |
|   |    |

| REGIONE | •••• |   |
|---------|------|---|
|         |      | _ |

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE

BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013, DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, DEI PREMI ANNUALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B) NONCHÉ DAGLI ARTICOLI DA 28 A 31, 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

SONO ESCLUSI I BENEFICIARI CHE ADERISCONO AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

| Il giorno    | del mese di | <br>dell'anno | 2015, | in Roma, | negli | uffici | dell'AGEA | O.P. | in Via |
|--------------|-------------|---------------|-------|----------|-------|--------|-----------|------|--------|
| Palestro 81, |             |               |       |          |       |        |           |      |        |

#### TRA

L'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura con sede in Roma Via Palestro,81 nella persona del Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P. dr. Maurizio Salvi,

E

La Regione rappresentata dal Direttore

, con sede in

#### Premesso che

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1 Pilastro PAC;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi

dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 la proroga del protocollo d'intesa sopra citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;

- il D.M. n. 180 del 23.01.2015 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306.2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il <u>regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013</u>, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il <u>regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013</u> sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il <u>regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013</u> agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità:
- il <u>regolamento</u> di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il <u>regolamento</u> di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e riporta allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:
- la separazione degli incarichi;
- le procedure scritte;
- l'uso di check -list;
- gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
- l'<u>articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004</u> stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
  - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- AGEA Organismo Pagatore (nel seguito AGEA OP) è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del Reg. (UE) n.809/2014.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dai SSVV delle ASL della Regione .....;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

#### Tutto ciò premesso

#### SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

## Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Articolo 2

#### (Finalità)

- 1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
  - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle ASL...... della Regione ....., quali soggetti istituzionalmente competenti:
  - b. le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, degli Atti elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL..... della Regione ......, secondo quanto previsto all'art.6;
  - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
- 2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatori (denominati Atti) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
  - CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
  - CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
  - CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
  - CGO 7 Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);

- CGO 8 Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);
- CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.
- 3. I criteri di applicabilità dei requisiti di "Condizionalità" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

# Articolo 3 (Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)

- 1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art.68, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
- 2. AGEA OP , in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV delle ASL della Regione ........... la propria popolazione di riferimento rappresentata dall'insieme delle aziende che facciano parte della popolazione di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell'anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse anche ai SSVV della Regione.
- 3. La valutazione del rischio verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute, dalla Regione ..............e dalla ASL competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
- 4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 2 per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad AGEA-OC.
- 5. AGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all' Allegato 2, utilizzati dai SSVV della Regione ...... per la selezione del campione di aziende da controllare.

Articolo 4
(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

- 1. I Servizi Veterinari procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da AGEA OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione, limitatamente ai controlli relativi CGO 4, CGO 6, CGO 11, CGO 12, CGO 13, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'allegato 2.

## Articolo 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

- 1. AGEA OP e i SSVV. della Regione...... assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
- 2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra AGEA OP e SSVV della Regione , sono concordati ed resi disponibili:
  - a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
  - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
  - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
  - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
  - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità).
- 3. AGEA OP, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV..
- 4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
- 5. I SSVV. realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

#### Articolo 6

# (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SSVV ad AGEA OP e viceversa)

- 1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.
  - I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'IZS di Teramo e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
  - Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:
    - i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;

- ii. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
- 2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato "relazione di controllo", sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione AGEA OP per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 809/2014. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV. ai sensi della presente convenzione.

### Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)

- 1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dai SSVV della Regione ......, AGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
- 2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di AGEA OP.
- 3. Il calcolo dell'esito viene svolto da AGEA OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.
- 4. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione dei SSVV. della Regione...... tramite accesso al Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC) presente sul SIAN, nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

## Articolo 8 (Attività collaterali)

- 1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
- 2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
- 3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEA O.C..
- 4. AGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

# Articolo 9 (Gestione della Convenzione)

| 1. | Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della present | te |
|----|--|----|
|    | Convenzione, nelle persone del dr. Paolo Antonioni per AGEA OP, e del dr pe                | er |
|    | la Regione   |    |

## Articolo 10 (Durata)

| 1  | т ,         |             | 1 11        | 11 1 1 1    |                   | 1 `     | 1 · 1 · / ` C · | 1 24 /42 /2020 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|
|    | La presente | CONVENZIONE | decorre dai | iia data di | i sottoscrizione  | ea avra | validita tino   | al 31/12/2020  |
| т. | Lu presente | CONVCIN     | accorre da  | nu autu a   | 1 JULIUSCITZIUIIC | cu uviu | vandia ino      | ui 01/12/2020  |

| 2. | In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed            | alle esigenze    | che  | potrebbero  |
|----|--|------------------|------|-------------|
|    | verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative e | d istituzionali, | la C | Convenzione |
|    | potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.                         |                  |      |             |

## Articolo 11 (Sicurezza e riservatezza)

| 1.    | La Regione                  | e AGEA C       | P dichiarano  | di a  | aver | adottato | adeguate | misure | tecniche | ec |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------|----------|--------|----------|----|
| organ | izzative per la sicurezza d | ei dati, nel r | spetto del D. | lgs 1 | 96/2 | 003.     |          |        |          |    |

Le Parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

## Articolo 12 (Controversie)

relative

| 1. Ogni controversia relativa alla presente Con all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello |         |  |
|---|---------|--|
| , li2015  |         |  |
| Il Divettove dell'Afficie Monegratice di Ages O.D.  | Dagiona |  |
| Il Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P.  | Regione |  |

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

| Il Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P. | Regione |
|--|---------|
|  |         |
|  |         |
|  |         |